



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Prot. n. A001/2021/

Evento eccezionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9.

Piano degli interventi di sistemazione e allestimento dell'area sita in località San Vincenzo di Mattarello (Comune di Trento) da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive.

IL PRESIDENTE

Visti:

- gli artt. 8, comma 1, punto 13), e 52 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche";
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, recante "Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento", con particolare riferimento all'articolo 37;
- la delibera della Giunta provinciale n. 1257 del 26.07.2021, con cui si è approvato lo schema di convenzione con le società Big Bang srl e Giamaica srl per l'organizzazione di un evento inaugurale nell'area di San Vincenzo a Trento da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 21, comma 2, b) bis e b) ter della legge provinciale n. 23 del 1990 e dell'art. 63, comma 2, lettera b) punto 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- la delibera della Giunta provinciale n. 1986 del 19.11.2021, recante "Modifica e integrazione del Documento di Programmazione Settoriale (DPS) 2021 – 2023 del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna approvato con delibera n. 272 di data 26 febbraio 2021 e s.m., relativamente alla sezione degli interventi di competenza del Servizio Prevenzione rischi e centrale unica emergenza", con la quale viene dato mandato al Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, per quanto previsto nell'allegato 1 della medesima deliberazione, del coordinamento delle attività connesse all'attuazione della delibera n. 1257 di data 26 luglio 2021, nell'ambito della normativa sulla protezione civile L.P. 9/2011;
- il parere favorevole n. 24 di data 10 dicembre 2021, espresso dal Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, in ordine al riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. e) della legge provinciale n. 9/2011 e ai conseguenti interventi individuati nella presente ordinanza;

Considerato che:

- l'evento eccezionale è definito quale evento che comporta, anche solo temporaneamente, una situazione di grave disagio per la collettività, che non è fronteggiabile attraverso l'ordinaria attività dell'amministrazione pubblica, in ragione dell'estensione territoriale dell'evento stesso, dell'impatto che produce sulle normali condizioni di vita o della necessaria mobilitazione di masse di persone e di beni; ai fini dell'applicazione della sopracitata legge provinciale n. 9 del 2011, l'evento eccezionale è equiparato alla calamità;
- la gestione dell'evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k), della citata legge provinciale in materia di protezione civile, è l'insieme coordinato delle attività organizzative e degli interventi tecnici preparatori e gestionali che, in occasione di un evento eccezionale, garantiscono lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'evento stesso, l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni, delle strutture e del territorio, l'assistenza alle persone nonché gli interventi, anche successivi, di ripristino delle normali condizioni di vita;
- per adeguare l'area al fine di consentire lo svolgimento in piena sicurezza delle attività di spettacolo e delle manifestazioni sportive e, dunque, di ospitare altresì l'evento inaugurale consistente in un concerto della compagnia musicale "Vasco Rossi e Gruppo", si rende necessario effettuare lavori di sistemazione a verde dell'area con installazioni provvisorie per il concerto, predisporre e allestire l'area esterna ai varchi d'ingresso con biglietti interessata dall'evento;
- tali interventi risultano fondamentali per garantire che l'area risulti idonea ad assicurare la compresenza di un così elevato numero di persone nel rispetto degli standard di sicurezza, assicurando altresì un'efficiente gestione dell'afflusso e dell'esodo da parte dei partecipanti;
- alcuni degli interventi previsti, tra cui quelli relativi alla modellazione del terreno, alla demolizione dei manufatti esistenti e alla semina delle aree verdi, necessitano di essere avviati immediatamente, ciò al fine di consentire la realizzazione dei successivi interventi necessari in tempi utili per lo svolgimento dell'evento inaugurale nell'area San Vincenzo;
- ai sensi dell'articolo 37, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 9 del 2011, nel bilancio della Provincia è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi immediati che si rendono necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza o dello stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi, oppure in presenza di eventi eccezionali che causano situazioni di danno, di pericolo di danno o di particolare disagio collettivo; tali interventi sono individuati, sentito il comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, con ordinanza dal Presidente della Provincia, anche con effetti derogatori delle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale, e possono essere realizzati direttamente dalla Provincia o da altri enti pubblici o soggetti privati danneggiati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- l'articolo 37, comma 7, della legge provinciale n. 9 del 2011, dispone che, in aggiunta o in alternativa agli stanziamenti del fondo previsto dal comma 5 della medesima legge provinciale, il Presidente della Provincia, con ordinanza, può autorizzare l'impiego di risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi d'urgenza;
- l'articolo 37, comma 8, della legge provinciale n. 9 del 2011 dispone che i commi 6 e 7 del medesimo articolo si applicano anche agli interventi che hanno carattere d'urgenza finanziati con fondi diversi da quelli previsti dal comma 5;

Tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano esclusivamente agli interventi di sistemazione e allestimento dell'area sita in località San Vincenzo di Mattarello (Comune di Trento) da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive, nonché agli interventi di predisposizione ed allestimento dell'area interna ai varchi d'ingresso, da realizzare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, commi 5, 6, 7, 8 della legge provinciale n. 9/2011.

Articolo 2

Piano degli interventi di sistemazione e allestimento dell'area sita in località San Vincenzo di Mattarello (Comune di Trento) da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive

1. Con la presente ordinanza è approvato il piano degli interventi (da qui in poi denominato "Piano") di sistemazione a verde dell'area sita in località San Vincenzo di Mattarello (Comune di Trento) da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive, nonché degli interventi di predisposizione ed allestimento dell'area interna ai varchi d'ingresso; tale Piano è allegato alla presente ordinanza (All.to 1 parte integrante e sostanziale).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla Provincia Autonoma di Trento, per mezzo delle sue strutture, nel rispetto di quanto previsto dai commi successivi.
3. Il ruolo di coordinamento delle attività e degli interventi oggetto della presente ordinanza è attribuito al Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, che si avvale delle proprie strutture, nonché delle strutture del Dipartimento Infrastrutture e del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica.
4. Le strutture provinciali di cui al comma precedente, ciascuna con riguardo agli interventi di propria competenza, svolti in autonomia secondo quanto definito dal Piano, provvedono a nominare un proprio direttore dei lavori e un proprio Responsabile del procedimento.
5. Il Dipartimento Infrastrutture, anche per mezzo del Servizio Opere Stradali e ferroviarie, nomina il Coordinatore della Sicurezza, quale unica figura di riferimento per tutti i lavori effettuati dalle diverse strutture provinciali cui è attribuita la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, pur configurandosi come interventi funzionali autonomi.
6. Nella realizzazione degli interventi previsti dal Piano, devono essere osservate le prescrizioni impartite dal Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile di cui al parere n. 24 di data 10 dicembre 2021, in premessa citato.
7. Si dispone l'avvio immediato degli interventi previsti dal piano allegato, nel rispetto delle autorizzazioni necessarie per i singoli interventi.
8. Per gli interventi da realizzare ai sensi del presente articolo, il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, anche tramite le sue strutture organizzative, è autorizzato ,nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, a impiegare le risorse finanziarie già disponibili mediante appositi provvedimenti attuativi della presente ordinanza.

9. L'elenco degli interventi e delle relative strutture realizzatrici di cui si avvale il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna ai sensi del presente articolo, può essere integrato e aggiornato anche successivamente all'adozione della presente ordinanza, in seguito alla definizione degli ulteriori interventi o all'adeguamento di quelli già previsti che si dovessero ritenere necessari e ai nuovi aggiornamenti previsionali.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie

1. I soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti negli allegati alla presente ordinanza, provvedono compatibilmente con le risorse disponibili sui capitoli di riferimento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 4

Pubblicazione ed efficacia

1. La presente ordinanza ed il relativo allegato (che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima), entrambi nel testo integrale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2 del 2009, nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.
2. Questa ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarne il contenuto e di farlo osservare.
3. L'Ufficio Stampa della Provincia cura la comunicazione del contenuto dell'ordinanza secondo le modalità ritenute idonee.

Allegato

Piano degli Interventi

Il Presidente

dott. Maurizio Fugatti